



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI
(trasmissione via PEC)

per conoscenza:

ALLA DGPICPMI
(trasmissione via PEC)

Oggetto: **Richiesta parere su spin-off accademici che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese come startup**

Con nota PEC 6 giugno 2018, codesta Camera, poneva alla scrivente Direzione generale un quesito in materia di startup concentrandosi particolarmente sulla ammissibilità di iscrivere nella sezione speciale società risultanti da uno spin-off universitario.

In particolare richiede se risulti coerente col dettato normativo che «alcune Società, o inattive o già attive per es. per servizi di consulenza, chiedono l'iscrizione nella sezione speciale come spin-off accademici, facendo riferimento al dipartimento d'origine dell'Università. L'attività denunciata, nel quadro 32 del modello S1 e/o del modello S2 e riportata nel modello S5, a carattere "innovativo", si riferisce unicamente ad una attività di studio, ricerca, monitoraggio mercati per es. per sviluppare servizi di consulenza: il progetto che l'impresa vuole in concreto sviluppare o non viene descritto o viene riportato in termini generici e/o come mero fine da conseguire (attività...finalizzata alla realizzazione di un progetto destinato alla verifica di fattibilità di un servizio innovativo.....). Non vengono contemplate le voci di produzione e commercializzazione né individuati i prodotti/servizi, con valenza innovativa e tecnologica, che l'impresa dovrebbe produrre e commercializzare sulla base del predetto progetto di studio e/o di ricerca..».

Sembra opportuno evidenziare quanto segue. In linea generale appare del tutto coerente col sistema che spin-off universitari costituiscano il nucleo di riferimento delle startup.

Ciò non toglie, tuttavia, che dette società debbano avere i requisiti previsti dalla norma di riferimento e ancor prima dalla disciplina generale dell'impresa, cui le stesse afferiscono.

Come opportunamente osserva codesta CCIAA, il requisito secondo cui l'oggetto sociale, debba essere prevalentemente orientato allo "sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", «dovrebbe essere complessivamente considerato ed esplicitato nelle relative voci di attività (riquadro 32 del modello S1 o S2); mentre nel modello S5 deve essere descritta l'attività che in concreto la Società avvia al momento della richiesta di iscrizione nella sezione».



Nel condividere questa ricostruzione, si rammenta che il Ministero ha più volte affermato tale principio già a partire dal parere reso alla CCIAA di Reggio Calabria in data 29 settembre 2014, prot. 169135.

Sembra opportuno aggiungere che, il collegamento funzionale tra i tre momenti (dello sviluppo, produzione e commercializzazione), deve chiaramente risultare nell'oggetto sociale. Quanto precede, indipendentemente dall'effettivo svolgimento delle singole fasi nel quinquennio di permanenza nella sezione speciale, in quanto la successione delle tre fasi attiene alle politiche (di gestione) aziendali sottratte alla valutazione amministrativa.

Pur tutto ciò segnalato, l'ipotesi che una start-up indichi nel proprio oggetto sociale esclusivamente attività di ricerca o sviluppo o studio o ancora « *attività...finalizzata alla realizzazione di un progetto destinato alla verifica di fattibilità di un servizio innovativo.....* », pur meritevole, non può tuttavia verificare la fattispecie della start-up innovativa, una società la cui attività consista nella sola "sperimentazione" di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell'imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: <<E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi>>.

Né d'altra parte risulterebbe acclarata la compresenza delle tre fasi espressamente richieste dalla disciplina di settore delle start-up innovative.

Conclusivamente si ritiene pertanto in merito al quesito posto che in assenza di requisiti imprenditoriali e al contempo della compresenza delle tre fasi indicate dall'articolo 25 del DL 179, non si possa procedere all'iscrizione in sezione speciale della richiedente società. Fermo restando tuttavia che, come chiaramente evidenziato nella Circolare 3696/C, l'analisi che le CCIAA sono chiamate a svolgere in concreto si fonderà su un coacervo di elementi interni ed esterni all'atto costitutivo ed allo statuto, articolato nei cinque punti di cui alle pagine 4 e 5 della predetta Circolare.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

